



**Facciamo il punto**

*Dicembre 2024*



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di dicembre 2024 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di gennaio 2025 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

### ***Variazione tassi di interesse Inps e Inail***

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 12 dicembre 2024, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) che, dal 18 dicembre 2024, è pari al 3,15%.

La variazione, recepita dall'Inps nella Circolare n. 103 del 17 dicembre 2024 e dall'Inail nella Circolare n. 45 del 17 dicembre 2024, incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione e anche sulla misura delle sanzioni civili, che sono ora pari, rispettivamente, al 9,15% e al 8,65% o al 3,15% nell'ipotesi di adempimento spontaneo.

### ***Termini di prescrizione e decadenza per il congedo di paternità***

Con il Messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024 l'Inps fornisce alcuni chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio.

Quanto al termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal Codice civile, si applica il termine annuale di cui all'articolo 6, ultimo comma, L. 138/1943 previsto per l'indennità di malattia.

In merito alla decadenza, si conferma l'applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all'articolo 47, terzo comma, del DPR 639/1970.

### ***Conguagli contributivi di fine anno***

Nella Circolare n. 108 del 23 dicembre 2024 l'Inps ha pubblicato le consuete istruzioni di fine anno sulle operazioni di conguaglio.

I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2024, anche con quella di competenza di gennaio 2025, attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2025, senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2025.

Si ricorda che il massimale per la base contributiva e pensionabile è stato fissato per il 2024 a 119.650 euro, mentre il limite per l'applicazione della contribuzione aggiuntiva dell'1% è di 55.008 euro.

### ***Riduzione premi Inail 2025***

Nella Circolare n. 46 del 23 dicembre 2024 l'Inail fornisce le indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi per le gestioni in cui il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato, ovvero i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, oltre alla gestione agricoltura.

La percentuale di riduzione per il 2025 fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è pari al 14,80%.

L'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale e che sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

### **Autoliquidazione Inail 2024/2025**

L'Inail ha pubblicato l'Istruzione operativa n. 12500 del 24 dicembre 2024, con la quale fornisce le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2024/2025 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale è il 17 febbraio 2025; il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è il 28 febbraio 2025; la comunicazione motivata della riduzione delle retribuzioni presunte per il 2025 è da inviare entro il 17 febbraio 2025.

Per la fruizione dell'esonero per la sostituzione di lavoratori in congedo, le retribuzioni alle quali si applica la riduzione devono essere dichiarate con l'apposito codice "7"; anche per l'agevolazione per le assunzioni di donne di cui alla L. 92/2012 devono essere utilizzati gli appositi codici da "H" a "Y".

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso del Durc e che non sussistano

cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro.

### **Patente a crediti: regime sanzionatorio**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Nota n. 9323 del 9 dicembre 2024 con cui fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio relativo alla cd. Patente a crediti.

Come noto, per operare in cantiere è necessario possedere una patente dotata di almeno 15 crediti; qualora l'impresa, durante l'esecuzione di attività, subisca una decurtazione di punti tale che i crediti residui sono sotto la soglia minima, è permesso il completamento delle attività in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

L'Ispettorato precisa che per il calcolo della percentuale occorre verificare il valore dei lavori previsti nell'ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Inoltre, la possibilità di completare i lavori è limitata ai singoli cantieri in cui la quota di lavori già eseguiti supera il 30%, mentre in tutti gli altri l'attività deve cessare immediatamente.

Anche per il calcolo della sanzione va preso a riferimento il singolo contratto sottoscritto dal trasgressore; laddove le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari a 6.000 euro.

## CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

**Alimentari (Industria)** - *Accordo di rinnovo 1° marzo 2024*; **Barbieri, Parrucchieri ed Acconciatori** - *Accordo di rinnovo 20 maggio 2024*; **Scuole private laiche** - *Accordo di rinnovo 15 giugno 2024*; **Calzaturieri** - *Accordo di rinnovo 17 luglio 2024*

Minimi tabellari: con la retribuzione di gennaio 2025 decorre l'aumento dei minimi tabellari.

**Dirigenti Industria** - *Accordo di rinnovo 13 novembre 2024*

Retribuzioni: l'importo del Trattamento Annuo Minimo Complessivo di Garanzia è elevato a 80.000 euro per il 2025; inoltre, viene introdotto l'obbligo per le aziende di adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati (MBO).



**SEDE DI MILANO**

Via Salasco, 40  
20136 - Milano

**SEDE DI ROMA**

Via Vittorio Veneto, 54/B  
00187 – Roma

**SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)**

Via Felice Cavallotti, 13  
26841 – Casalpusterlengo

[info@gesam.eu](mailto:info@gesam.eu)

[www.gesam.eu](http://www.gesam.eu)

**20136 - Milano**

Via Salasco, 40  
T +39 02 855010.1  
F +39 02 855010.36/37

**00187 – Roma**

Via Vittorio Veneto, 54/B  
T +39 06 32090291  
F +39 06 32090292

**26841 – Casalpusterlengo (LO)**

Via Felice Cavallotti, 13  
T +39 0377 830878  
F +39 0377 89399

**Sede legale**

26841 Casalpusterlengo (LO)  
Via Felice Cavallotti, 13

**Gesam Società tra Professionisti S.r.l.**

Capitale Sociale 16.000 i.v.  
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152  
Pec: [gesam@legalmail.it](mailto:gesam@legalmail.it)  
[info@gesam.eu](mailto:info@gesam.eu) | [www.gesam.eu](http://www.gesam.eu)